

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 16/2018 DEL 30 SETTEMBRE 2018

IN SCADENZA IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA RATA DA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Scade il 1° ottobre (il 30 settembre è domenica) il termine per il versamento quinta rata definizione agevolata dei ruoli (rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi affidati ad Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016) e della seconda rata per la definizione agevolata dei ruoli (rottamazione “bis” delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017).

È possibile effettuare il versamento tramite:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- la App EquiClick;
- gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- gli sportelli bancari e gli uffici postali;
- l'home banking;
- i punti Sisal e Lottomatica;
- i tabaccai convenzionati con Banca 5;
- gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non potrà essere rateizzato.

DAL 22 SETTEMBRE IL VIA ALLE ISTANZE PER IL BONUS PUBBLICITÀ 2017 E 2018

L'art. 57-bis DL 50/2017 (“Manovra Correttiva”), come modificato dall'art. 4 DL 148/2017 (“Collegato fiscale”), ha introdotto un credito d'imposta (a regime) per gli investimenti pubblicitari effettuati dai soggetti passivi IVA (imprese o lavoratori autonomi), compresi gli enti non commerciali (anche privi di attività commerciale).

La disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018.

Il credito d'imposta è pari al 75% dell'incremento, rispetto al all'anno precedente, delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali (escludendo le spese di intermediazione ed altre spese accessorie) effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica o tramite emittenti televisive/radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d'imposta è incrementato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative e spetta solo se l'incremento risulta almeno pari all'1%.

A partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 si potranno trasmettere le istanze per l'accesso al bonus pubblicità. Per il 2017 l'istanza sarà di consuntivazione degli investimenti effettuati, mentre per il 2018 sarà un'istanza di prenotazione riferita agli investimenti effettuati e/o che si intende effettuare nel periodo 2018.

La comunicazione relativa alla prenotazione andrà inviata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno cui si riferisce e quella relativa alla consuntivazione andrà inviata tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

I modelli andranno inviati esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, tramite apposita piattaforma che sarà implementata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'invio telematico potrà essere effettuato direttamente da parte del soggetto abilitato o tramite intermediario abilitato.

SPECIALE FATTURA ELETTRONICA: NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE, CONSERVAZIONE DELLA FATTURA, COPIA DI CORTESIA E OBBLIGO NELLE SOCIETÀ AGRICOLE

È ormai prossima l'entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA e di soggetti "privati" (non titolari di partita IVA) ed è stato introdotto tramite la Legge di bilancio 2018.

Il 22 settembre l'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili.

La guida si propone di spiegare il cambiamento dalla "carta" al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio.

Nella guida proposta sono elencati i servizi predisposti per i contribuenti per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche. Vi è un portale Web accessibile dal sito dell'Agenzia denominato "Fatture e Corrispettivi", accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali.

Si ricorda che è possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

Sul canale YouTube dell'Agenzia Entrate sono presenti ora anche due video tutorial, uno che si propone di illustrare quali sono le novità in arrivo e l'altro che spiega l'utilizzo del QR-Code, il codice bidimensionale contenente tutte le informazioni necessarie per emettere o ricevere una fattura in formato elettronico.

L'Agenzia ha reso altresì disponibile un'applicazione per smartphone (disponibile nei vari store), chiamata "FatturaAE" che permette di predisporre una fattura ordinaria, semplificata tra privati ovvero una fattura verso la PA (nel caso di fatture tra privati, è disponibile anche un modello predefinito di fattura ordinaria utilizzabile per le cessioni di carburanti).

Vi è la possibilità di scegliere il modello di fattura (tra cui anche quello per la cessione di carburanti) per decidere quale layout avrà la fattura una volta prodotta (è possibile anche personalizzare la fattura inserendo un logo), inserire e salvare in rubrica i dati anagrafici del cliente, anche attraverso la lettura del suo QR Code, e, in caso di compilazione di una nuova fattura verso lo stesso soggetto, richiamarli automaticamente dalla rubrica stessa, visualizzare sullo schermo del dispositivo l'anteprima della fattura prodotta ed eventualmente condividerla attraverso altre applicazioni (Mail, WhatsApp, ecc), controllare preventivamente la presenza di eventuali errori nei dati inseriti in fattura prima di inviarla al Sistema di Interscambio, inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio, importare, visualizzare e inviare una fattura predisposta con un software diverso dall'app, visualizzare lo stato di adesione/revoca all'accordo di servizio per l'invio delle fatture elettroniche in conservazione, accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" per consultare le fatture emesse e ricevute ovvero le ricevute di consegna, scarto o impossibilità di recapito delle fatture emesse e consultare l'area info e assistenza.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

MANCATO INVIO DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO ENTRO I TERMINI PREVISTI

Per coloro i quali non avessero inviato il 730 precompilato nei termini previsti, è possibile rimediare presentando entro il 31 ottobre il modello Redditi PF.

Sul sito dell'Agenzia Entrate sono presenti tutte le informazioni utili per l'utilizzo di Redditi PF Web, l'applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF senza dover scaricare alcun software.

Nella sezione Redditi PF Web il contribuente può visualizzare e stampare il proprio modello Redditi PF web e il relativo foglio informativo.

Non possono utilizzare Redditi PF Web, ricorda l'AE, i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA. Quest'ultimi infatti devono utilizzare Redditi PF Online.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: ATTIVA LA SEZIONE DEL SITO DEL MISE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE

Si ricorda che, dal 14 settembre, è possibile presentare la richiesta di erogazione del Voucher digitalizzazione, l'agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher" di importo non superiore a 10 mila euro, per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate sul sito del MISE dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese.

Il termine per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il 14 marzo 2019.

INIZIATE LE VERIFICHE ENEA SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il D.M. 11.05.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell'articolo 14 D.L. 63/2013 ad opera dell'articolo 1, comma 3, L. 205/2017, in materia di controlli ENEA sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto disciplina le modalità con le quali l'ENEA dovrà effettuare i controlli.

Si ricorda che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico. Per poter accedere all'agevolazione è necessaria l'attestazione da parte di un professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché l'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

L'ente che effettua i controlli è l'ENEA, il quale verifica, anche a campione, le attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le verifiche documentali l'ENEA comunica l'avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali, all'amministratore del condominio, sulla base dell'indirizzo comunicato all'atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia, tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.

L'ENEA ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l'esito del controllo al beneficiario.

L'accertamento produce esito negativo se la documentazione trasmessa all'ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.

Una volta terminati gli accertamenti l'ENEA comunicherà all'Agenzia Entrate l'esito tramite una relazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa Agenzia dopo aver valutato la documentazione, a emettere il provvedimento di diniego.

LA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ CONGRESSUALE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato, nell'apposita sezione del proprio sito internet, il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, stabilendo che *"Nell'ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall'esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.*

Il committente non residente può ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge".

CROLLO PONTE MORANDI: IN GU IL DECRETO SULLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre è stato pubblicato il [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) che prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova.

La sospensione, in particolare, riguarda le persone fisiche indicate nell'allegato 1) al decreto, non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova.

Le disposizioni si applicano inoltre nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA indicati nell'allegato 2) al decreto, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova.

La sospensione, invece, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.

LE DETRAZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEI FIGLI

Per beneficiare della detrazione Irpef, le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei figli di età compresa tra i cinque e i diciotto anni danno diritto a una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, Tuir). Per beneficiare dell'agevolazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva. La

documentazione deve riportare la ditta, la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e il nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore; la causale del pagamento; l'attività sportiva esercitata; l'importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento (articolo 2, decreto interministeriale 28 marzo 2007 – circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 16/2018 DEL 30 SETTEMBRE 2018

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE

INPS, Messaggio 2 luglio 2018 n. 2648

E' operativa la nuova procedura di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA), che aziende e intermediari possono utilizzare per verificare la regolarità contributiva ed acquisire l'esito del DURC già a partire dal primo mese di fruizione di una agevolazione o beneficio.

Il nuovo adempimento è la continuazione del processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell'Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015. A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un'interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all'acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato "emesso" note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296" e per tutti i periodi fino all'ultimo verificato con il preavviso di Durc interno. Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruita, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell'agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione.

In sostanza, dallo scorso 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata dal datore di lavoro l'agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa.

L'avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l'avvio, in tempo reale, dell'interrogazione della piattaforma Durc On Line. L'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l'interrogazione della procedura Durc On Line e l'esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.

La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc On Line diventa il cardine per l'avvio di un circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell'Istituto. Inoltre, tale nuova modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l'avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale.

La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l'irregolarità dell'azienda.

CUMULABILITÀ TRA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN AGRICOLTURA E NASPI

INPS, Messaggio 21 settembre 2018 n. 3460

L'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui redditi.

Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l'Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.

Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32.

Ne consegue che i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali."

Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Studio Bergamini associati